



SENATO ACCADEMICO	19 giugno 2013
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	26 giugno 2013
DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 923/2016 Prot. n. 50694 - 14 giugno 2016
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio IUSS</u>
ENTRATA IN VIGORE	14 giugno 2016

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Sommario

Capo I - Principi generali dei Corsi di dottorato di ricerca	2
Articolo 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati	2
Articolo 2 - Finalità dei Corsi di Dottorato	2
Capo II – Accreditamento, Istituzione, Attivazione, Valutazione	2
Articolo 3 - Accreditamento.....	2
Articolo 4 - Istituzione e Attivazione.....	5
Articolo 5 - Valutazione.....	6
Capo III – Caratteristiche e Organizzazione dei Corsi di Dottorato	7
Articolo 6 - Organi.....	7
Articolo 7 - Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione, dottorato in cooperazione allo sviluppo	8
Articolo 8 - Internazionalizzazione.....	10
Articolo 9 - Raccordo fra corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche	11
Articolo 10 - Organizzazione delle attività	12
Capo IV - Accesso e ammissione ai Corsi	13
Articolo 11 - Requisiti di ammissione.....	13
Articolo 12 - Bando di concorso	13
Articolo 13 - Prove di ammissione	14

Articolo 14 - Commissione giudicatrice	15
Articolo 15 - Formulazione delle graduatorie	15
Capo V - Diritti e doveri dei dottorandi.....	16
Articolo 16 - Borse di studio e contributi	16
Articolo 17 - Diritti e doveri dei dottorandi	17
Articolo 18 - Incompatibilità	18
Articolo 19 - Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia	19
Articolo 20 - Tasse e contributi universitari.....	20
Capo VI - Conseguimento del titolo	20
Articolo 21 - Redazione della Tesi.....	20
Articolo 22 - Commissione giudicatrice	22
Articolo 23 - Esame finale	23
Capo VII - Norme finali.....	23
Articolo 24 - Norme transitorie ed entrata in vigore	23

Capo I - Principi generali dei Corsi di dottorato di ricerca

Articolo 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Corsi) dell'Università degli Studi di Ferrara (d'ora in avanti Università) in conformità all'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 come modificata dall'art. 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del DM 8 febbraio 2013, n. 45.
2. Per i corsi di dottorato istituiti in convenzione con altre università e enti di ricerca pubblici o privati vige il regolamento dell'Ateneo sede amministrativa.

Articolo 2 - Finalità dei Corsi di Dottorato

1. I Corsi forniscono competenze di elevato livello, adeguate all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché all'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

Capo II – Accreditemento, Istituzione, Attivazione, Valutazione

Articolo 3 - Accreditemento

1. I corsi di dottorato sono istituiti, previo accreditamento concesso dal Ministero su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo.
2. L'accREDITamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare i corsi, avente durata quinquennale e concessa tramite decreto ministeriale nonché nella verifica annuale della permanenza dei requisiti necessari per l'accREDITamento, secondo quanto disposto dall'art.3 del DM 8 febbraio 2013, n. 45.
3. La proposta di accREDITamento deve specificare il numero complessivo di posti per il quale è richiesto, in relazione a ciascun Corso di dottorato. Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accREDITamento, fatta salva la conseguente valutazione.
4. Ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento, possono richiedere l'accREDITamento:
 - a) l'Università anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei; fermo restando che la sede amministrativa del dottorato è unica, e fatte salve eventuali disposizioni ministeriali contrarie, in caso di dottorato promosso in convenzione tra l'Università e almeno un altro Ateneo italiano l'atto convenzionale potrà prevedere la rotazione della sede amministrative nell'arco del periodo di accREDITamento del corso stesso. In caso di Corsi in convenzione con Università ed enti di ricerca stranieri il collegio garante del requisito di cui all'art. 4 comma 1 lettera a del DM 45/2013 dovrà obbligatoriamente prevedere la presenza di soggetti appartenenti a posizioni equivalenti negli enti stranieri ai ruoli di professore ordinario, professore associato, dirigente di ricerca, primo ricercatore o ricercatore;
 - b) consorzi istituiti con altre università, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
 - c) consorzi tra università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
 - d) l'Università in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

5. Le tematiche del Corso si debbono riferire ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. I Corsi potranno eventualmente organizzare le attività formative e di ricerca in curriculum. In caso di articolazione in curricula, ognuno di essi dovrà avere almeno 6 docenti incardinati sui settori scientifico-disciplinari di riferimento, di cui non meno di 4 conteggiati tra i garanti del requisito di cui all'art. 4 comma 1 lettera a del DM 45/2013. Le denominazioni dei Corsi e degli eventuali curricula sono valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei Corsi. In caso di accreditamento, il titolo rilasciato potrà fare esplicito riferimento ai curricula accreditati.
6. Sono requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei Corsi e delle sedi di dottorato:
- a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto di ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso; ciascun docente può essere conteggiato una sola volta su base nazionale. Nel caso di dottorati attivati in consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri;
 - b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
 - c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per Corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare il finanziamento di almeno tre borse di studio;
 - d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
 - e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del Corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo

elettronico;

- f) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
7. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun Corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 6 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del Corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato è regolato dalle singole convenzioni ai sensi dell'articolo 8, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 6, lettera c), primo periodo. Nell'ambito delle convenzioni tra università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
8. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo, salvo motivate eccezioni valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Articolo 4 - Istituzione e Attivazione

1. Le proposte di nuova istituzione sono formulate dai Dipartimenti concorrenti alle attività formative e di ricerca oggetto del Corso e presentate al Magnifico Rettore entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo sulla base delle indicazioni ministeriali in materia di accreditamento. Entro gli stessi termini i Dipartimenti concorrenti presentano la richiesta di attivazione del nuovo ciclo dei corsi già accreditati.
2. La proposta istitutiva deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a) la denominazione del corso;
 - b) l'indicazione delle tematiche scientifiche oggetto del corso;

- c) la composizione del collegio docenti, con particolare riferimento alla qualità scientifica dei membri garanti il possesso del requisito di cui all'art. 4 comma 1 lettera a del DM 45/2013;
 - d) la previsione del numero massimo di iscrivibili annualmente, commisurato alla disponibilità di strutture scientifiche e didattiche, nonché alle risorse e al personale di ricerca che collabora al funzionamento del corso;
 - e) le risorse finanziarie a disposizione del corso, sia per quanto riguarda le borse di studio e le altre forme di sostegno finanziario equivalente, sia relativamente ai fondi per il sostegno delle attività di ricerca dei singoli dottorandi;
 - f) gli obiettivi formativi e l'organizzazione didattica e scientifica del corso, ivi compresa l'eventuale suddivisione in curricula;
 - g) la struttura organizzativa e di gestione del corso prevista, ivi compresa l'indicazione dei dipartimenti e delle strutture di ricerca concorrenti, degli eventuali stages presso soggetti pubblici e privati, dei periodi di ricerca all'estero obbligatori;
 - h) l'indicazione delle eventuali sedi universitarie, enti pubblici o soggetti privati partecipanti alle attività formative e di ricerca, con precisa indicazione della forma di collaborazione stabilita ed i relativi impegni finanziari;
 - i) i caratteri di internazionalizzazione e di aderenza al mondo produttivo del corso
 - j) la rispondenza a tutti gli indicatori definiti dall'ANVUR, dal Ministero o dall'Ateneo in riferimento ai requisiti previsti per l'accreditamento dall'art. 4 comma 1 del DM 45/2013;
3. Il Senato Accademico, preso atto del parere espresso in materia di sussistenza dei requisiti per l'accreditamento da parte del Nucleo di Valutazione e acquisita la proposta di ripartizione delle risorse di Ateneo in materia di borse di studio formulata dal Consiglio della Ricerca, esprime parere obbligatorio sulle proposte al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente l'istituzione ovvero l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca nel limite delle risorse stanziare nel bilancio di previsione e in coerenza con i tempi fissati per l'avvio delle attività formative.

Articolo 5 - Valutazione

1. Annualmente, in coerenza con i tempi indicati dal Ministero e/o dall'Ateneo, il Nucleo di Valutazione redige, tramite apposite rilevazioni, una relazione circa l'efficienza ed il corretto funzionamento dei corsi di dottorato attivati, valuta la permanenza dei requisiti di idoneità dei corsi e la rispondenza degli stessi agli obiettivi formativi. La relazione tiene altresì conto delle valutazioni espresse dai dottorandi.

2. Il Nucleo di Valutazione può proporre all'Università l'adozione di indicatori quantitativi e/o qualitativi propri, al fine di esplicitare i requisiti di accreditamento ed i criteri di valutazione indicati dal DM 8 febbraio 2013, n. 45 in un'ottica di qualificazione delle attività formative e di ricerca dei corsi.

Capo III – Caratteristiche e Organizzazione dei Corsi di Dottorato

Articolo 6 - Organi

1. Sono organi del Corso:
 - a) il Collegio dei docenti;
 - b) il Coordinatore.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 comma 4 lett. a) e comma 6 lettere a) e b) del presente Regolamento, il Collegio è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.
3. Il Collegio dei docenti delibera annualmente sulle richieste di nuova adesione pervenute al Coordinatore entro i termini di cui all'art.4. comma 1. Nel caso di candidature di docenti afferenti ad altri Atenei, l'ammissione è subordinata al nulla osta dell'organo competente dell'Ateneo di appartenenza.
4. La partecipazione di docenti dell'Università a Collegi di Corsi attivati da altri Atenei è subordinata al nulla osta da parte del Senato Accademico. I docenti garanti del requisito minimo di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DM 8 febbraio 2013 n. 45 non possono appartenere ad altri Collegi di dottorato su base nazionale come garanti.
5. Partecipa ai lavori del Collegio, limitatamente alla trattazione dei problemi didattici e organizzativi, un rappresentante dei dottorandi per ciascun ciclo attivo. L'elettorato passivo e attivo è attribuito agli iscritti al ciclo di appartenenza. Il rappresentante è eletto a scrutinio segreto; ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della rispettiva componente. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il più giovane d'età. La rappresentanza dura in carica fino alla chiusura del ciclo di appartenenza. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita dei requisiti soggettivi per ricoprire la carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione

mediante subentro, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi nell'ambito consiliare.

6. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di dottorato, sovrintende al complesso delle attività formative del Corso, svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica e verifica il raggiungimento degli obiettivi formativi.
7. Il Collegio docenti, in conformità e entro i limiti di quanto disposto dal presente regolamento, definisce la proposta di regolamentazione interna del Corso, contenente disposizioni in materia di organizzazione, gestione e frequenza delle attività formative e di ricerca nonché di valutazione delle attività dei dottorandi.
8. La proposta di regolamentazione interna è presentata, in prima applicazione entro i termini di cui all'art. 4 comma 1 del presente regolamento, al Consiglio dello IUSS per acquisirne il parere, e deliberata dal Senato Accademico. Eventuali proposte di modifica potranno essere presentate secondo il medesimo iter formale contestualmente alla richiesta di attivazione del Corso per i cicli successivi.
9. Per i corsi organizzati in più curricula il collegio dei docenti può istituire una giunta, formata da almeno un rappresentante per curriculum, per l'organizzazione delle attività didattiche, con particolare riferimento a quelle di interesse comune.
10. Il Collegio dei docenti è presieduto da un Coordinatore designato dal Collegio stesso fra i professori di prima fascia a tempo pieno, in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca - ANVUR. In caso di indisponibilità, il Coordinatore può essere designato tra professori di seconda fascia a tempo pieno dell'Università. Il Coordinatore dura in carica tre anni. Il Coordinatore può indicare un Vice-Coordinatore per i casi di impedimento o assenza. Il Coordinatore e il Vice-Coordinatore sono nominati con Decreto del Rettore.
11. Il Coordinatore rappresenta il dottorato presso la struttura o le strutture che l'hanno promosso e presso gli organi accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del Corso e dei percorsi formativi in esso previsti.
12. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 7 - Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione, dottorato in cooperazione allo sviluppo

1. L'Università può attivare Corsi di dottorato, previo accreditamento, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. L'Università può attivare Corsi o curricula di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, il programma di studio e le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di dottorato. Le convenzioni devono comunque prevedere:
 - a) che la formazione del dottorando rimanga sotto la responsabilità dell'Università, fermo restando che al tutor universitario, designato ai sensi di quanto previsto nel regolamento interno del Corso, possa essere affiancato un tutor esterno, afferente al soggetto convenzionato, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal dottorando presso quest'ultimo;
 - b) che eventuali diritti di proprietà industriale e di autore, nonché gli impegni alla riservatezza nella divulgazione dei risultati, siano oggetto di specifici accordi.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese.
5. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.
6. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5, i regolamenti dei corsi possono prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e per l'inizio dei corsi nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.
7. L'Università può altresì attivare Corsi, curricula o specifiche iniziative di ricerca di dottorato definite "in cooperazione allo sviluppo" mediante collaborazioni con Università, Enti pubblici e Associazioni Non Governative presenti in Paesi in via di sviluppo con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, a candidati idonei al

concorso di ammissione provenienti da detti Paesi.

8. I percorsi dottorali qualificati in cooperazione allo sviluppo devono essere formalizzati mediante accordi aventi ad oggetto attività di ricerca di elevata qualificazione che possano avere documentate e significative ricadute sullo sviluppo scientifico, sociale o produttivo dei Paesi di origine.
9. Le convenzioni di cui al comma 8 del presente articolo devono altresì definire le caratteristiche del piano formativo individuale, le forme di sostegno finanziario delle attività di ricerca, i periodi minimi di frequenza presso l'Università richiesti per la specifica tipologia di attività, le forme di verifica delle attività ed il sistema di co-tutoraggio internazionale a garanzia della qualità della ricerca.
10. Qual'ora i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 8 e 9 prevedano la messa a disposizione di borse di studio, contratti di ricerca o docenza da parte delle Istituzioni convenzionate o dei rispettivi Paesi di riferimento e il cui importo sia definito da normative e/o regolamenti vigenti nei Paesi interessati, sono da considerarsi equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.

Articolo 8 - Internazionalizzazione

1. In accordo con i principi cui si ispira il Processo di Bologna per la costruzione dello spazio europeo dell'istruzione superiore, integrato con quello della ricerca, l'Università promuove l'internazionalizzazione dei Corsi tramite:
 - a) inserimento di qualificata docenza internazionale;
 - b) incentivazione alla mobilità internazionale degli iscritti ai Corsi;
 - c) partecipazione dei dottorandi in progetti di ricerca internazionale;
 - d) attivazione di Corsi in convenzione o consorzio con atenei ed enti stranieri;
 - e) accordi di reciproco riconoscimento dei titoli e dei Corsi;
 - f) rilascio di doppi titoli, titoli multipli o titoli congiunti sulla base di accordi quadro governativi o fra atenei.
2. Nel caso di Corsi attivati, previo accreditamento di cui all'art. 3, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, le convenzioni debbono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, ivi comprese le borse di studio, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

3. Gli accordi di collaborazione internazionale e di atenei nell'ambito di specifici accordi possono stabilire norme in deroga a quelle fissate dal presente regolamento in merito a:
 - a) composizione della commissione, tempistiche e modalità di ammissione al Corso;
 - b) inizio delle attività formative;
 - c) modalità di svolgimento del Corso;
 - d) commissione e modalità relative all'esame finale;
 - e) importi e modalità di erogazione delle borse di studio ovvero delle altre forme di sostegno finanziario equivalenti, in conformità con normative vigenti nei rispettivi Paesi ed i regolamenti dei soggetti convenzionati o consorziati.
4. L'Università, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca qualora vengano soddisfatte le seguenti cinque condizioni:
 - a) discussione della tesi finale previa presentazione di due controrelazioni sul lavoro di tesi da parte di due professori provenienti da due Università di paesi europei diversi da quella in cui viene discussa la tesi;
 - b) appartenenza ad un'istituzione di un paese europeo diverso da quello in cui viene discussa la tesi di almeno un membro della commissione d'esame;
 - c) discussione della tesi, almeno in parte, in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa (francese, inglese, tedesco, spagnolo);
 - d) esecuzione di parte della ricerca presentata nella tesi durante un soggiorno di almeno 3 mesi, anche non consecutivi, in un paese europeo diverso da quello del candidato;
5. Nel caso di rilascio di doppi titoli a seguito di cotutela di tesi, le modalità di svolgimento delle attività formative e di ricerca e le modalità di rilascio del titolo sono disciplinate da apposita convenzione.

Articolo 9 - Raccordo fra corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche

1. È consentita la frequenza congiunta fra Corso di dottorato e scuola di specializzazione medica con eventuale riduzione a un minimo di due anni del Corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al Corso di dottorato presso la stessa università in cui frequenta la scuola di specializzazione. Nel caso di scuole di specializzazione aggregate o federate la sede del dottorato deve coincidere con

- quella di frequenza dell'intero ultimo anno di specialità, non con quella amministrativa.
- b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
 - c) il collegio dei docenti del Corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
 - d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato o altra forma di finanziamento.

Articolo 10 - Organizzazione delle attività

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.
2. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9.
3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun Corso compete al relativo Collegio dei docenti, che mediante il regolamento interno definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del Corso, il monte ore/crediti di frequenza obbligatoria nonché le tipologie e le modalità di verifiche annuali della preparazione acquisita.
4. La formazione interdisciplinare e trasversali ai Corsi, prevista anche in conformità all'art. 4 comma f del DM 8 febbraio 2013 n. 45, è definita annualmente dal Consiglio dello IUSS Ferrara 1391, anche su proposta dei Collegi docenti dei Corsi. Il Consiglio dello IUSS stabilisce inoltre le soglie minime di frequenza e le eventuali modalità di verifica dell'apprendimento relativamente le attività formative di propria competenza.
5. La programmazione dell'attività didattica è pubblicizzata annualmente sul sito del Corso di dottorato.
6. Il Collegio dei docenti approva, nel rispetto di un'opportuna programmazione delle attività, il progetto di ricerca che il dottorando intende sviluppare durante il Corso nel rispetto di eventuali convenzioni e accordi stipulati con enti esterni finanziatori, in modo particolare nel caso in cui il dottorando usufruisca di borsa di studio, o di altra forma di finanziamento, su di un tema di ricerca specifico.
7. Il Collegio dei docenti nel Corso del primo anno designa al suo interno, sentito il dottorando, un tutor incaricato di seguirne ed orientarne la formazione e la ricerca.

8. Ai sensi dell'art. 6 comma 5 del DM 8 febbraio 2013 n. 45, i Corsi di dottorato potranno essere organizzati in Scuole di dottorato, aventi compiti di coordinamento e gestione delle attività comuni.

Capo IV - Accesso e ammissione ai Corsi

Articolo 11 - Requisiti di ammissione

1. Possono accedere ai Corsi istituiti dall'Università, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, entro la scadenza indicata nel bando di ammissione ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.
2. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice per l'ammissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Articolo 12 - Bando di concorso

1. L'ammissione ai Corsi avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
2. Il bando per l'ammissione è redatto in italiano e in inglese in conformità con quanto disciplinato nel presente regolamento e nei regolamenti interni dei Corsi, pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Università, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero, deve indicare:
 - a) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;
 - b) le modalità di svolgimento delle eventuali prove di ammissione e la lingua in cui esse saranno svolte;
 - c) il numero di posti, specificando le borse di cui all'articolo 16, comma 1, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30

dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché gli eventuali posti senza borsa;

- d) le tasse e i contributi posti a carico dei dottorandi, deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- e) i criteri per la destinazione di borse eventualmente non attribuite;
- f) gli eventuali posti riservati per particolari categorie;
- g) le modalità di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere;
- h) le eventuali prove differenziate o integrative per l'assegnazione delle forme di finanziamento diverse dalle borse o per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca.

Articolo 13 - Prove di ammissione

1. La procedura selettiva, volta ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, consiste in una valutazione dei titoli dei candidati, in conformità a quanto definito dai regolamenti interni dei Corsi.
2. I regolamenti interni possono prevedere, ad integrazione della valutazione dei titoli, una ulteriore prova scritta ovvero una prova orale.
3. L'eventuale prova orale è pubblica.
4. La Commissione ha a disposizione 80 punti in totale. L'attribuzione dei punteggi alle singole prove è determinata dai regolamenti interni dei Corsi.
5. Per conseguire l'idoneità è necessario riportare nella valutazione complessiva delle prove almeno 60 punti.
6. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli e della eventuale prova scritta o orale.
7. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
8. Nel caso di posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, possono essere stabilite modalità di selezione basate sulla valutazione dei titoli e su un colloquio in video conferenza. Si forma, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di ammissione per i posti non riservati.
9. Al termine di ogni prova la Commissione rende noti ai candidati gli esiti della stessa secondo le modalità riportate sul bando di ammissione.

10. Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori consegnando i verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, al competente ufficio dell'amministrazione entro tre giorni dall'espletamento delle prove.

Articolo 14 - Commissione giudicatrice

1. Il Rettore nomina con proprio decreto, su proposta del Collegio dei docenti, la Commissione incaricata della selezione dei candidati, composta da un minimo di tre (3) fino ad un massimo di sette (7) componenti secondo le modalità disciplinate nei regolamenti interni dei Corsi, di cui almeno uno appartenente ad altro Ateneo, scelti tra professori e ricercatori universitari, ai quali possono essere aggiunti non più di due esperti esterni all'Università, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.
2. In caso di borse di studio o altre forme di sostegno finanziario equivalente, finanziate con fondi di ricerca e/o provenienti da terzi, il Collegio Docenti può proporre che la Commissione venga integrata da non più di un esperto per le tematiche su cui verte il finanziamento, anche appartenente ai ruoli dell'Ateneo.
3. Per i Corsi con più curricula la Commissione è comunque unica, come la graduatoria finale formulata secondo quanto disposto dall'art.15.
4. La presidenza della Commissione è assunta dal professore con la maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano d'età. I componenti e gli esperti possono essere anche stranieri.

Articolo 15 - Formulazione delle graduatorie

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Rettore ed è pubblicata all'Albo ufficiale d'Ateneo e sul sito web.
3. I candidati sono ammessi ai Corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato. In caso di borse di studio a tema vincolato, dopo aver accertato l'idoneità dei candidati alla ammissione al corso, la Commissione è tenuta ad accertare anche l'idoneità dei candidati che avessero manifestato formalmente l'interesse allo sviluppo della ricerca specifica, pertanto l'assegnazione di tali borse di studio avverrà in funzione della graduatoria rispetto alle idoneità specifiche. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione

della graduatoria, comporta la decadenza dal diritto all'ammissione al Corso. In tal caso i posti rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito.

4. I posti che eventualmente si rendano vacanti entro un mese dall'inizio del primo anno di corso a causa di rinuncia al Corso, sono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito, tenendo conto, ove necessario, dello specifico ambito di ricerca collegato al finanziamento.
5. In caso di rinuncia o decadenza entro un mese dall'avvio dei corsi, il dottorando non ha diritto al rateo di borsa o all'erogazione di altra forma di finanziamento.

Capo V - Diritti e doveri dei dottorandi

Articolo 16 - Borse di studio e contributi

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia superato le verifiche annuali dell'attività svolta da parte del Collegio ai sensi dell'art.17 comma 5 e ai sensi di quanto eventualmente previsto nei regolamenti interni dei Corsi.
2. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Università per gli stessi fini.
3. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.
4. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
5. La borsa di studio è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata prevista dalla normativa vigente. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
6. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi **della normativa vigente.**
7. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio delle attività didattiche ed è erogata in rate mensili posticipate.
8. La mancata partecipazione alle attività previste per più di 30 giorni consecutivi comporta la sospensione del pagamento della borsa o di altro finanziamento.

9. L'ammontare dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza dei Corsi aventi sede amministrativa presso l'Università, l'importo e le condizioni per l'assegnazione delle borse di studio ai dottorandi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della normativa vigente sul diritto allo studio.
10. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie di cui all'art. 15. A parità di punteggio prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto DM 29 marzo 2012 n. 68. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più giovane.
11. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del Corso.
12. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura massima del 50 per cento. Il diritto alla maggiorazione della borsa non può eccedere i 18 mesi.
13. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.
14. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

Articolo 17 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Salvo quanto disposto dagli art. 7 e 9, l'iscrizione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno ed è comunque incompatibile con attività lavorativa a tempo pieno. Il Collegio docenti potrà autorizzare lo svolgimento di attività lavorative, purchè tali attività non incidano sugli obblighi didattici e di ricerca previsti. I regolamenti interni dei Corsi definiranno i criteri e le modalità per la concessione dell'autorizzazione.
2. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività previste per il suo curriculum formativo, come indicate dal Collegio, e a svolgere le attività di ricerca assegnate.
3. Il Coordinatore, su indicazione del tutor, è tenuto a segnalare agli uffici competenti la ripetuta mancata partecipazione del dottorando alle attività previste anche ai fini della sospensione del trattamento economico e/o della esclusione dal Corso.
4. All'inizio di ogni anno di Corso successivo al primo, il dottorando deve rinnovare l'iscrizione. Il mancato rinnovo dell'iscrizione per più di un anno comporta la decadenza dallo status di dottorando.

5. Alla fine di ciascun anno di Corso il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei docenti una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. Sulla base di essa il Collegio dei docenti delibera l'ammissione all'anno successivo. La valutazione negativa da parte del Collegio dei docenti comporta l'esclusione dal Corso, con perdita della borsa, o altro sostegno finanziario. I regolamenti interni dei Corsi potranno prevedere ulteriori e diverse forme di valutazione della attività di formazione e ricerca per i dottorandi.
6. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di studio dell'Università. Gli iscritti ai corsi di dottorato possono inoltre svolgere, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di didattica integrativa, debitamente autorizzata. I dottorandi di area medica possono partecipare ad attività clinico assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.
7. Ai dottorandi si applicano, per quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai Corsi di studio dell'Università.
8. I dottorandi possono svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani e stranieri, su autorizzazione preventiva del Collegio dei docenti.
9. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del Corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
10. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Articolo 18 - Incompatibilità

1. L'iscrizione ai Corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, corsi per Tirocini Formativi Attivi, o altri corsi di dottorato in Italia o all'estero

fatti salvi i casi di specifici accordi internazionali e quanto previsto dall'art.8. Gli iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che, avendone titolo, intendono iscriversi a un Corso di dottorato di ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, l'iscrizione di un dottorando a corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e master può essere autorizzata, su richiesta dell'interessato, da parte del Collegio docenti solo nel caso in cui le attività oggetto di detti corsi professionalizzanti siano valutate utili per l'attività di ricerca richiesta per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.

Articolo 19 - Sospensione, interruzione, decadenza e rinuncia

1. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Ai fini della tutela della sicurezza della salute l'interessata deve, quanto prima, dare comunicazione del proprio stato di gravidanza al competente Servizio di Prevenzione e Protezione d'Ateneo, all'Ufficio Dottorati e al Coordinatore del Corso.
2. Il Corso di Dottorato di Ricerca è sospeso per maternità, previa presentazione di apposita istanza, a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi ovvero, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi. Su istanza, la sospensione per maternità può essere prolungata per un anno complessivo per ogni evento.
3. In qualunque momento della gravidanza, qualora sussistano esigenze di tutela della salute e della sicurezza della gestante e/o del nascituro, la sospensione per maternità è disposta d'ufficio dal Collegio Docenti, sentito il Direttore del Dipartimento interessato.
4. La frequenza alle attività dei Corsi può essere sospesa, per un massimo di un anno, su richiesta del dottorando nei casi di:
 - a) grave e documentata malattia;
 - b) frequenza dei corsi per Tirocinio Formativo Attivo;
 - c) particolari e giustificati motivi personali valutati dal Collegio dei Docenti.

Nei casi di sospensione di cui al comma 2 e 4 si mantiene il diritto alla borsa di studio salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del Corso.
 - d) in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica amministrazione per la durata del periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio.

Durante il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo di riferimento e la discussione di tesi di cui all'art. 20 commi 5 e 6, la sospensione può essere richiesta esclusivamente per maternità o grave malattia.

5. Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione. Fermo restando che in nessun caso la durata del Corso può essere abbreviata.
6. La decadenza del dottorando è disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:
 - a) giudizio negativo in sede di verifica dell'attività al termine di ciascun anno di corso;
 - b) assenze ingiustificate superiori a 30 giorni anche non consecutivi;
 - c) situazioni in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 18;
7. Nel caso indicato al precedente comma 6 lettera c), il Magnifico Rettore può disporre con decreto motivato la restituzione da parte del dottorando della borsa di studio o di altra forma di finanziamento dal momento in cui si è verificata l'incompatibilità.
8. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione tempestiva al Coordinatore ed agli Uffici Amministrativi. L'erogazione della borsa di studio o di altro forma di finanziamento è mantenuta fino alla data della rinuncia.

Articolo 20 - Tasse e contributi universitari

1. I dottorandi che non risultino in regola con il versamento delle tasse e dei contributi relativi a ciascun anno di iscrizione non possono proseguire la carriera accademica; non sono pertanto ammissibili all'esame per il conseguimento del titolo e non possono:
 - rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo;
 - ottenere certificati;
 - presentare domanda per soggiorni di studio all'estero;
 - presentare domanda per l'esonero di tasse e contributi;
 - presentare alcun tipo di istanza legata allo status di dottorando.
2. Incorre nella decadenza il dottorando che, al momento del passaggio ad anno successivo, non abbia ancora regolarizzato la propria posizione contributiva.

Capo VI - Conseguimento del titolo

Articolo 21 - Redazione della Tesi

1. Il titolo accademico di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*",

viene rilasciato a conclusione del corso di dottorato, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero, su autorizzazione del collegio dei docenti, in altra lingua. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
3. La tesi è valutata da almeno due docenti di ruolo di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni al Collegio dei docenti e ai soggetti convenzionati e /o consorziati, di seguito denominati valutatori.
4. I valutatori vengono nominati, per ciascun dottorando, dal Collegio dei Docenti, almeno 30 giorni prima del termine del ciclo.
5. Entro i 30 giorni successivi al termine del ciclo, tutti i dottorandi, con eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi di sospensione da recuperare, fanno pervenire la tesi e gli allegati di cui al comma 1 al Coordinatore, che ne cura la trasmissione tempestiva ai valutatori.
6. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, i valutatori, dopo aver concordato eventualmente per via telematica, un giudizio analitico sulla tesi, lo trasmettono per iscritto al Coordinatore proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo di sei mesi, qual'ora ritengano necessarie significative integrazioni o correzioni. Il giudizio è trasmesso dal Coordinatore al candidato e agli uffici competenti.
7. Trascorso l'eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, nuovamente richiesto dal Coordinatore, e reso alla luce delle correzioni o integrazioni.
8. Per il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo e l'esame finale, ivi compreso l'eventuale periodo di rinvio di cui al comma precedente, il dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa di studio o di altra forma di sostegno finanziario e, fino al momento dell'esame finale, prolunga il suo status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per il completamento della sua attività di ricerca.
9. Fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo, l'ammissione alla discussione pubblica della tesi è subordinata al deposito da parte del dottorando della tesi finale in formato elettronico nell'archivio aperto di Ateneo, secondo le modalità e le scadenze definite dagli uffici competenti.

10. Il dottorando all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a 36 mesi. Gli uffici competenti provvederanno agli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativa al deposito legale dei documenti e nella banca dati ministeriale.

Articolo 22 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore con decreto, su proposta formulata dal Collegio dei docenti almeno 30 giorni prima della fine del ciclo. Il decreto di nomina è pubblicizzato sul sito web di Ateneo.
2. La Commissione giudicatrice stabilisce il calendario dell'esame finale, tenuto conto del numero dei candidati e lo trasmette agli uffici competenti con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto all'inizio degli esami.
3. La Commissione nominata per ciascun ciclo, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ha il compito di esaminare sia i dottorandi ammessi alla discussione secondo le normali scadenze sia i candidati incorsi in rinvio da parte dei valutatori.
4. La Commissione è composta da tre componenti scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, di cui almeno due professori di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari cui fa riferimento il Corso. Almeno un componente deve appartenere all'Università. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere purché esterni all'Università .
5. Esclusivamente nel caso di Dottorati articolati in curricula, il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma precedente, composte di docenti ed eventualmente di esperti esterni particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula. In tali casi, il titolo rilasciato potrà fare esplicito riferimento al curriculum di riferimento.
6. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore di fascia più elevata con la maggiore anzianità nel ruolo, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano d'età.
7. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta senza l'attribuzione di un punteggio. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

8. In caso di giudizio negativo il dottorando decade dallo status di dottorando perdendo il diritto di discutere nuovamente la tesi.

Articolo 23 - Esame finale

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca consiste in una pubblica discussione sostenuta dal candidato avanti la Commissione giudicatrice di cui all'art. 21, avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata dai valutatori di cui all'art. 20.
2. Il Rettore, può autorizzare, la discussione in video conferenza, su richiesta motivata di uno o più Commissari.
3. Le discussioni pubbliche delle tesi si tengono di norma entro tre mesi dalla conclusione del ciclo di riferimento, salvo rinvio di cui all'art. 20 comma 6.
4. In caso di rinvio, la discussione pubblica si deve tenere, di norma, entro 2 mesi dal deposito del nuovo parere da parte dei valutatori.
5. In caso di assenza all'esame finale il dottorando si considera giustificato nel caso di malattia o di forza maggiore. In tali casi, dietro presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione attestante la causa dell'assenza, è ammesso a discutere la tesi non appena cessato l'impedimento.
6. In caso di assenza ingiustificata il dottorando decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

Capo VII - Norme finali

Articolo 24 - Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore con l'emanazione del Decreto Rettorale.
2. E' fatta salva l'applicazione del precedente regolamento dei Corsi di dottorato per i cicli attivati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e fino ad esaurimento degli stessi.
3. All'entrata in vigore del presente Regolamento il mandato in corso del Coordinatore non è computato ai fini della rieleggibilità.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia al decreto ministeriale dell'8 febbraio 2013 n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", alla normativa vigente in tema di dottorati di ricerca e ai regolamenti d'Ateneo.